





LA PROGETTUALITÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E IL RAPPORTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ALDO LOPEZ

Consulente di Ciessevi per gli Enti del Terzo Settore

18 novembre 2020

Comune di Paderno Dugnano

Le forme della cooperazione

Attività di interesse generale

Le forme giuridico-organizzative e gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giuridico per la gestione e l'erogazione di servizi di interesse generale possono essere suddivisi in tre principiali categorie:

- a. **collaborazione**: riguarda le occasioni di coprogrammazione, di co-progettazione e partenariato che permetta la verifica congiunta delle attività da realizzare (*rapporto laterale*);
- b. **affidamenti**: la gestione implica il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica e alle convenzioni(*rapporto interno*);
- c. **sostegno**: comprende sovvenzioni agevolazioni fiscali, messa a disposizione di spazi e contributi a fondo perduto (*rapporto esterno*).

Il sostegno agli enti del terzo settore

- sovvenzioni,
- contributi a fondo perduto,
- sussidi,
- attribuzione di vantaggi economici,
- agevolazioni fiscali,
- messa a disposizione di spazi.

Art.12 L. 241/1990: legge sul procedimento amministrativo.

- 1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ivi inclusi gli Enti appartenenti delle confessioni religiose sono subordinate alla **predeterminazione** da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei **criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi**.
- 2) L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità a cui le pubbliche Amministrazioni posso erogare i vantaggi economici deve risultare in modo espresso nei singoli provvedimenti attributivi.
- 3)Occorre che l'adozione di tali provvedimenti sia resa pubblica. La pubblica accessibilità deve riguardare sia i criteri e le modalità di erogazione dei vantaggi economici e quindi, dei relativi Regolamenti che li individuano, sia i singoli provvedimenti che producono un vantaggio economico diretto e concreto per il soggetto beneficiario

Trasparenza: d.lgs. 33/2013.

Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

- 1. Le pubbliche amministrazioni **pubblicano** gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, **i criteri e le modalità** cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
- 2. Le pubbliche amministrazioni **pubblicano gli atti di concessione** delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
- 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce **condizione legale di efficacia dei provvedimenti** che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- 4. è **esclusa** la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Pubblicazione.

Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

- 1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
- 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione **«Amministrazione trasparente»** e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione

Efficacia dei provvedimenti.

Solo con la sua pubblicazione l'atto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici non solo è perfetto sin dalla sua adozione – e cioè completo di tutti gli elementi prescritti per la sua esistenza – ma anche **pienamente efficace** essendo stato pubblicato secondo le previsioni di legge. Efficacia chiaramente finalizzata alla liquidazione dei relativi emolumenti e, quindi, atto di interesse – prima di tutto – del beneficiario stesso.

Peraltro la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione dei predetti atti può essere **rilevata d'ufficio** dagli organi di controllo interno della Amministrazione pubblica, oltre che dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e, da chiunque altro abbia interesse ovvero qualunque cittadino che ne sia a conoscenza.

Reciprocità ... nella trasparenza.

Agli obblighi di "trasparenza" in capo all'Amministrazione pubblica si aggiungono quelli in capo ai **beneficiari delle sovvenzioni**. Infatti la legge 4 agosto 2017, n. 124 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) prevede, a decorrere dal 2018, specifici obblighi di trasparenza a carico di imprese ed associazioni beneficiarie di contributi e sovvenzioni dalle pubbliche Amministrazioni.

Tra i soggetti obbligati vi sono anche le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, tenute a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle e pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati nell'anno precedente.

Collaborazione con gli enti del terzo settore.

Le forme di coprogrammazione, di co-progettazione e di verifica congiunta delle attività da realizzare, sono previste sia (marginalmente) nel Codice dei contratti pubblici (art.21 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.) sia **prevalentemente** nel Codice del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017 e s.m.).

Si tratta di fonti normative che richiedono un necessario coordinamento e un'attenta interpretazione alla luce anche della giurisprudenza e delle delibere dell'ANAC

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore (CTS).

Titolo VII DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI Art. 55 - <u>Coinvolgimento</u> degli enti del Terzo settore

In attuazione dei principi di

- sussidiarietà,
- cooperazione,
- efficacia, efficienza ed economicità ... L. n.241/1990,
- omogeneità,
- copertura finanziaria e patrimoniale ... corretta gestione,
- responsabilità ed unicità dell'amministrazione,
- autonomia organizzativa e regolamentare.

Sussidiarietà.

Principio e criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative all'interno dell'ordinamento giuridico.

La sussidiarietà ha due modalità di espressione:

- Verticale;
- Orizzontale.

La sussidiarietà **verticale** si esplica nell'ambito di distribuzione di competenze amministrative tra diversi livelli di governo territoriali (ad es: Stato, Regioni, Comuni) ed esprime la modalità d'intervento – sussidiario – degli enti territoriali superiori rispetto a quelli minori, ossia gli organismi superiori intervengono solo se l'esercizio delle funzioni da parte dell'organismo inferiore sia inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi.

Sussidiarietà orizzontale.

La sussidiarietà **orizzontale** si svolge nell'ambito del rapporto tra autorità e libertà e si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come associati) e i pubblici poteri intervengono in funzione 'sussidiaria', di programmazione, di coordinamento ed **eventualmente** di gestione. E trova fodamento nell'art.2 della Carta costituzionale.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 118 della Costituzione Italiana

- 1) Le **funzioni amministrative** sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei **principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**.
- 2) I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative **proprie** e di quelle **conferite con legge** statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

....

4) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Co-programmazione.

(art.55, comma 2 CTS)

La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

L'individuazione del fabbisogno i deve essere effettuata partendo dall'analisi storica della domanda del servizio, integrata da proiezioni sui possibili fabbisogni futuri, incluse possibili linee di azione per rispondere a situazioni di urgenza/emergenza.

Co-progettazione

(art.55, comma 3 CTS)

La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di **specifici progetti di servizio** o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione.

Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni, nel favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di coprogettazione, devono mantenere in capo a sé stesse la titolarità delle scelte.

In particolare, si devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali, redigendo un progetto di massima che serve anche a orientare partecipanti nella predisposizione della **proposta progettuale**.

Partenariato.

(art.55, 4° e u.c.)

L'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

Sentenza della Corte costituzionale n.131 del 20 maggio 2020.

Gli ETS, in quanto rappresentativi della "società solidale", del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno".

La Corte costituzionale ...

Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.

Continua ...

Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

Gli affidamenti ...

L'evidenza pubblica è la procedura **principale e necessaria** con la quale la pubblica amministrazione svolge la sua attività negoziale nell'individuazione di un **contraente** per il reperimento sul **libero mercato** di forniture, servizi e opere, come ad esempio nel caso dell'appalto.

Le procedure ad evidenza pubblica hanno lo scopo di **selezionare** gli operatori economici cui **affidare** un servizio a fronte del pagamento di un corrispettivo (facere/corrispettivo).

dall'evidenza pubblica ...

L'evidenza pubblica è finalizzata ad assicurare che le diverse fasi del procedimento di gara (individuazione del bisogno, programmazione della modalità per la sua soddisfazione, indizione della procedura, svolgimento, aggiudicazione ed esecuzione) siano esperite nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, della massima partecipazione, di correttezza della valutazione delle offerte.

... nel codice degli appalti

Art. 30 d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mod.

Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni....

L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

... alle Convenzioni

(art.56 CTS)

- 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel **Registro unico nazionale del Terzo settore**, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, **se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato**.
- 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente <u>il rimborso</u> alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

Pubblicità e contenuto ...

- Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli <u>atti di indizione dei procedimenti</u> di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (¹)
- Le convenzioni devono <u>contenere disposizioni</u> dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

COME ACCEDERE AI SERVIZI PER LA RIFORMA

Informazioni sui servizi

Tutte le informazioni sui servizi saranno comunicate attraverso la newsletter di CSV Milano e pubblicate su www.csvlombardia.it/milano/

Accesso ai servizi

E' possibile accedere ai servizi tramite il portale milano.mycsv.it

Fare non profit – CSV Milano



centro di servizio per il volontariato

CONTATTI

farenonprofit.milano@csvlombardia.it

dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.30

Tel. 02.45475857

www.farenonprofit.org









LA PROGETTUALITÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E IL RAPPORTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ROBERTO SAJA

CSV Milano

18 novembre 2020

Comune di Paderno Dugnano

Mi chiamo Roberto Saja,

Sono un **formatore di CSV Milano** sui temi del **lavoro di rete** e della **progettazione sociale**



Sono un **musicista** e suono la chitarra, in

un contesto di gruppo




Sono un **atleta** e gioco a **pallavolo**

piacere di conoscervi!

Dopo questo intervento sarete capaci di...

- riconoscere le tre dimensioni della coprogettazione nella attività progettuale
- collocare una azione del processo coprogettuale in una delle tre dimensioni fondamentali

Progetti & Co.(-Ilaborazione)



Conoscere

- Bisogni
- Esperienze
- Contesto
- Soggetti

•

Condividere

- Informazioni
- Intenzioni
- Significati
- Risorse

•

Collaborare

- Strategia
- Piano
- Strumenti
- Responsabilità
- •



- Bisogni
- Esperienze
- Contesto
- Soggetti
 - ...



- Informazioni
- Intenzioni
- Significati
- Risorse
- ...






Collaborare

- Strategia
- Piano
- Strumenti
- Responsabilità
- ...

Così fan tutti...



- Agiamo in modo progettuale naturalmente
- Livello di consapevolezza ed esplicitazione permette crescita competenza


Così fan molti...

Progetti & Co.

- Siamo in un mondo permeato di «Co-» (relazioni e correlazioni)
- Cooperare o collaborare, una scelta strategica che orienta processi e strumenti

Adesso tocca a voi....

- individuate una azione coprogettuale
- scomponetela nella sue tre diverse dimensioni



Così si fa...



COME ACCEDERE AI SERVIZI PER LA RIFORMA

Informazioni sui servizi

Tutte le informazioni sui servizi saranno comunicate attraverso la newsletter di CSV Milano e pubblicate su www.csvlombardia.it/milano/

Accesso ai servizi

E' possibile accedere ai servizi tramite il portale milano.mycsv.it

Fare non profit - CSV Milano

COME ACCEDERE AI SERVIZI PER LA FORMAZIONE

UniVOL

Tutte le informazioni sui corsi di formazione sono pubblicati su www.univol.it e sul sito istituzionale di CSV Milano (www.csvlombardia.it/milano)

Accesso ai servizi

E' possibile accedere ai servizi tramite il portale milano.mycsv.it

Fare non profit – CSV Milano



centro di servizio per il volontariato

CONTATTI

farenonprofit.milano@csvlombardia.it

dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.30

Tel. 02.45475857

www.farenonprofit.org